



Circolare n. 18/2012

TRANSAZIONI COMMERCIALI: DAL 2013 PAGAMENTI ENTRO 30 GIORNI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 19 con il quale viene recepita in Italia la Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 sulla lotta contro i **ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**, in attuazione della delega prevista dallo Statuto delle imprese.

I pagamenti effettuati oltre il termine dei 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il maggior termine stabilito contrattualmente non superiore comunque a 60 giorni salvo casi particolari, saranno quindi maggiorati di interessi moratori senza necessità di sollecito e preavviso di inadempimento da parte del creditore.

La disciplina riguarda tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo tra imprese ovvero tra queste e le pubbliche amministrazioni. Nella nozione di impresa rientrano anche i professionisti e cioè i soggetti che esercitano un'attività professionale indipendente.

Per espressa previsione di legge, restano inoltre esclusi solamente i debiti oggetto di procedure concorsuali nonché i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno.

Il Dlgs 192/2012 estende a tutte le transazioni commerciali le regole imposte nel settore agricolo e agroalimentare dall'articolo 62 del DI 1/2012, che dallo scorso 24 ottobre prevede la decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, fissato in 30 giorni per le merci deteriorabili e in 60 per tutte le altre a decorrere dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Quest'ultima disposizione costituisce una norma speciale rispetto alle regole generali applicabili ai ritardi nei pagamenti dei corrispettivi per merci o servizi resi.

Alla luce della normativa comunitaria, il creditore matura il diritto agli interessi dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito nel contratto. Se data di scadenza o di pagamento non risultano invece contrattualizzati, gli

interessi di mora decorrono comunque, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento individuato in 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Nel caso in cui non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi. Invece se il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento prima delle merci o della prestazione dei servizi, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi. I 30 giorni vanno infine calcolati a partire dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, se il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento in epoca non successiva a questa data. Le imprese possono pattuire un termine superiore ai 30 giorni: tuttavia se si superano i 60 giorni, oltre alla necessità di una pattuizione espressa con clausola da provarsi per iscritto, non deve configurarsi un comportamento gravemente iniquo per il creditore.

In difetto di pagamento entro i termini suddetti scattano automaticamente gli “interessi legali di mora” che, secondo la definizione di cui all’art. 2 lettera e sono “interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”.

Nelle transazioni commerciali in cui debitore è una pubblica amministrazione il termine ordinario di pagamento è quello dei 30 giorni. Tuttavia le parti possono pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore in ragione della natura o dell'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i maggiori termini pattuiti, a differenza di quanto previsto nei rapporti tra imprese, non possono superare i 60 giorni e la relativa clausola deve essere provata per iscritto. I termini sono invece automaticamente raddoppiati a 60 giorni per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*